

## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri**

(PRODI)

**e dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale**

(TREU)

**di concerto col Ministro del tesoro e del bilancio e della  
programmazione economica**

(CIAMPI)

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 DICEMBRE 1996**

---

Conversione in legge del decreto-legge 13 dicembre 1996,  
n. 629, recante differimento di termini in materia di adempi-  
menti contributivi per il settore agricolo

---

ONOREVOLI SENATORI. - Il costante squilibrio previdenziale del settore agricolo, dovuto sia ad eventi connessi alla contrazione del settore e sia alla scarsa efficienza economica di tale comparto nel nostro Paese, ha indotto, com'è noto, il Parlamento a conferire (all'articolo 2, comma 24, della legge 8 agosto 1995, n. 335, di riforma del sistema pensionistico) specifica delega al Governo per l'emanazione di disposizioni volte al riordino della previdenza agricola.

Il programmato intervento di ridefinizione degli aspetti previdenziali del settore agricolo, nonchè l'attuale grave crisi econo-

mica in cui lo stesso versa a causa dei più elevati costi di produzione rispetto a quelli sostenuti dai Paesi concorrenti e delle maggiori difficoltà di commercializzazione dei prodotti, inducono ad adottare, in via d'urgenza, tenuto peraltro conto della ridotta dimensione temporale della dilazione concessa, il presente provvedimento.

In particolare, con esso si intende differire al 20 gennaio 1997 il termine per il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro agricolo per la manodopera impiegata nel secondo trimestre del 1996.

## RELAZIONE TECNICA

*Articolo 1 - Differimento obblighi contributivi lavoratori agricoli*

Con la disposizione viene differito fino al 20 gennaio 1997 il termine ordinario dell'obbligo contributivo dei datori di lavoro agricolo in scadenza al 10 dicembre scorso.

Il relativo costo per la Tesoreria è pari a circa 5 miliardi di lire, tenuto conto che l'importo dei contributi dovuti ammonta a circa 500 miliardi di lire e il tasso di interesse di approvvigionamento medio è pari a circa l'8 per cento.

Il relativo onere fa carica al Fondo dell'occupazione, che presenta le necessarie disponibilità (allegato n. 1).

**DISEGNO DI LEGGE**

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 13 dicembre 1996, n. 629, recante differimento di termini in materia di adempimenti contributivi per il settore agricolo.

*Decreto-legge 13 dicembre 1996, n. 629, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 16 dicembre 1996*

**Differimento di termini in materia di adempimenti contributivi per il settore agricolo**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di differire il termine del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro agricolo, in attesa della ridefinizione degli aspetti previdenziali del settore agricolo ed in considerazione della crisi economica in cui lo stesso versa;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 dicembre 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Il termine per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per gli operai agricoli impiegati nel secondo trimestre 1996 è differito, senza interessi o altri oneri, al 20 gennaio 1997. All'onere conseguente, valutato in lire 5 miliardi per l'anno 1996, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1996.

SCÀLFARO

PRODI - TREU - CIAMPI

Visto, *il Guardasigilli*: FLICK



